

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio docenti con delibera n. del
Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. del

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente protocollo sono i seguenti:

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 (che estende l'applicazione della legge 71/17 al bullismo):

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1, comma 2).

La legge 70/2024 definisce il bullismo “aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

NORME SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

Secondo le disposizioni interne all'Istituto, gli studenti non possono utilizzare, salvo casi particolari o per motivi strettamente didattici e sotto la supervisione del docente, gli strumenti digitali personali come cellulari, tablet, ecc...

Gli studenti della scuola secondaria di I grado depositano i cellulari, in una cassetta predisposta e chiusa a chiave, appena entrano in classe. Gli alunni della scuola primaria non portano a scuola i cellulari.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che annoterà la violazione sul registro elettronico. Il dispositivo verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso.

L'utilizzo degli strumenti elettronici scolastici (computer, LIM ed eventuali nuovi strumenti di supporto scolastico) è sotto la supervisione dei docenti: gli allievi possono utilizzare programmi e visitare siti o utilizzare applicazioni esclusivamente in relazione all'attività didattica e con l'autorizzazione dell'insegnante. Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Obiettivo di questo protocollo di intervento, all'interno del regolamento scolastico, è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti.

Premessa

È importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si possa intervenire per migliorare il clima relazionale che è il presupposto di ogni azione formativa efficace e della prevenzione di qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo. Il protocollo per le emergenze non vuole essere quindi un approccio alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo alternativo alla prevenzione, ma complementare.

L'approccio della prevenzione resta di fondamentale importanza perché permette di far crescere la consapevolezza e mantenere l'attenzione sul tema nel contesto scolastico.

L'adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzato a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto;
- capire il livello di gravità del caso;
- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali;
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori);
- collaborare in maniera efficace con i genitori considerandoli alleati con i quali condividere strategie, obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- costruire rete col territorio;
- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Possiamo parlare di bullismo quando:

- si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta ripetuti nel tempo;
- esiste una disparità di forze tra i soggetti coinvolti (squilibrio di potere tra il bullo in posizione dominante e la vittima debole / incapace di difendersi);
- I comportamenti di prevaricazione avvengono frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento negativo.

ATTENZIONE: Non si può parlare di bullismo se si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale. Questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato). Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi, che eccedono in umiliazioni, vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo. Il bullismo deve essere distinto anche dal “disturbo della condotta” che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.

Il cyberbullismo può essere considerato una variante del bullismo, perché i comportamenti di prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online. In particolare possiamo parlare di cyberbullismo quando:

- il comportamento di prepotenza è deliberato, non accidentale;
- il comportamento non è incidentalmente isolato, ma è reiterato nel tempo;
- c'è squilibrio di potere e il cyberbullo provoca un danno ad una vittima;
- vengono utilizzati dispositivi elettronici.

Particolarmente insidioso si sta rivelando l'utilizzo di Social network (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat...etc).

Alcune caratteristiche rendono i comportamenti di prepotenza nel contesto virtuale particolarmente problematici e pericolosi:

il livello di intenzionalità di una azione del contesto virtuale può non essere pienamente consapevole, perché i ragazzi non sempre si rendono conto delle conseguenze dei loro comportamenti in rete;

- il comportamento di prevaricazione può diffondersi senza limiti di spazio e di tempo (velocità di diffusione e permanenza nel tempo);
- le vittime possono non conoscere l'aggressore, che può nascondersi dietro ad un presunto anonimato (anche se si tratta di un'illusione, perché è sempre possibile per la Polizia Postale risalire all'identità di chi agisce in rete);
- gli spettatori dei comportamenti di prevaricazione sono un numero potenzialmente infinito;
- chi agisce nel contesto virtuale non sempre vede immediatamente le conseguenze delle proprie azioni e questo può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provocata;
- ciò che rende potenti o deboli nel contesto virtuale spesso è diverso da ciò che rende potenti o deboli nel contesto “faccia a faccia”.

Rientrano quindi nel cyberbullismo:

- l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggi offensivi;
- il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arrivi a temere per la propria incolumità;
- la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori e fotografie e video derisori;
- il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- l'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;

- il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Comportamenti disciplinari e di sostegno nella scuola

L'Istituto valuta l'entità dell'infrazione e sanziona a seconda del livello di gravità i comportamenti accertati, come scritto sopra, sulla base di quanto previsto nel presente protocollo. Si precisa che i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati tramite provvedimenti decisi dai consigli di classe, che prevederanno anche attività di tipo riparativo e volte alla ri-educazione, alla riflessione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, come ad esempio lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto e in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole del comportamento.

Azioni della scuola

Le misure su cui la scuola lavora per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano:

- prevenzione
- collaborazione con l'esterno
- intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive e sanzioni

Prevenzione

In tutte le classi dell'istituto vengono svolte delle attività di prevenzione universale (ad esempio lavori sulla socializzazione e sulle emozioni), selettiva (se il clima della classe lo richiede) e indicata (in caso di singoli episodi già avvenuti) e letture e riflessioni sul tema specifico del bullismo e cyberbullismo.

Gli adulti (insegnanti, genitori e tutori) dovranno inoltre essere in grado di cogliere i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico. A questo scopo è fondamentale la formazione, l'informazione e la conoscenza.

La vittima può mostrare i seguenti sintomi di disagio:

SINTOMI FISICI	Dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento degli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato.
SINTOMI DELLA SFERA PSICOLOGICA	Sentimenti di tristezza e solitudine. Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero. Disturbi dell'umore. Paure, fobie, incubi. Scuse e pretesti per uscire o non andare a scuola. Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione ingiustificata. Depressione, attacchi d'ansia, paranoia.
SINTOMI DELLA SFERA SOCIALE	Interruzione della frequentazione degli amici e dei gruppi abituali. Bassa autostima, senso di isolamento sociale e mortificazione. Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri al suicidio. Uso eccessivo di Internet e controllo continuo del proprio profilo sui social/interruzione dell'uso di Internet.

Il bullo può invece assumere le seguenti condotte:

SEGNALI RICONDUCEBILI ALLA SFERA PSICOLOGICA	Aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche nei confronti degli adulti e insegnanti. Distacco affettivo. Irritabilità, impulsività, scarsa tolleranza alla frustrazione.
SEGNALI RICONDUCEBILI ALLA SFERA SOCIALE	Atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli deboli o quelli visti diversi da sé. Condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola. Comportamenti crudeli (per esempio verso gli animali). Possesso di troppo denaro di incerta provenienza. Comportamenti manipolativi. Scarso rispetto delle regole. A volte il bullo può assumere, invece, con gli adulti atteggiamenti corretti o addirittura virtuosi.

Collaborazione con l'esterno

Le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e ai bystanders, gli spettatori che rivestono una funzione sia attiva (sostenendo il bullo o scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo), sia passiva (limitandosi a rilevare gli atti di bullismo e cyberbullismo) rivolti ad altri. Gli interventi di tipo educativo richiedono una collaborazione della scuola con tutte le sue componenti, con i genitori e con gli Enti e Associazioni del Territorio (polizia locale, ATS di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali).

Altri supporti saranno determinati da eventuali incontri a scuola con i servizi territoriali per informare gli alunni sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, sui rischi collegati e le relative conseguenze sul piano giuridico.

La presenza di uno psicologo scolastico è da ritenersi un importante supporto per tutte le componenti coinvolte (allievi, insegnanti e genitori).

Intervento in casi accertati di cyberbullismo: misure educative, riparative e sanzioni.

La sanzione sarà proporzionata all'infrazione e "riparatoria", temporanea, ispirata al principio di gradualità; terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Un episodio di bullismo o cyberbullismo può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l'attivazione delle forze dell'ordine.

In questi casi è consigliabile mettere in atto interventi scolastici che possono essere rivolti sia ai soggetti direttamente coinvolti nell'episodio, siano essi vittima, bulli o spettatori, sia alla classe degli alunni coinvolti nell'episodio e all'intero istituto.

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica.

Prevedono l'eventuale attivazione delle forze dell'ordine per gli episodi di cyberbullismo. In caso di episodio a media intensità, alle azioni generali devono seguire le misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6 della L 71/2017), la presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6), colloqui e interventi individuali per vittima e minorenne autore dell'episodio.

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra i quali, ad esempio, sexting, cyberstalking, furto di identità.

Tali episodi prevedono l'intervento delle forze dell'ordine e/o denuncia/querela cui può seguire l'ammonizione del Questore al minore autore dell'episodio (art. 7, commi 1 e 2). Ai fini dell'ammonizione, il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o una persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

La prima segnalazione può essere fatta da un genitore o da un allievo a un insegnante di riferimento, che riporta il fatto al referente del team antibullismo (composto dal DS e dai Referenti) del proprio ordine di scuola. È possibile utilizzare la scheda di segnalazione da indirizzare ai referenti (vedi allegato).

Nella gestione degli episodi, è opportuno consultare sempre il Referente per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo del proprio ordine di scuola, al fine di concordare al meglio le comunicazioni e le strategie di intervento.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo, la scuola mette in atto le seguenti procedure:

ANALISI E VALUTAZIONE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referenti Bullismo e Cyberbullismo Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. Interviste e colloqui con gli attori principali (i singoli, il gruppo) per raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti e i punti di vista.
Note	In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
RISULTATI SUI FATTI DELL'OGGETTO DI INDAGINE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referenti Bullismo e Cyberbullismo, Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	I fatti sono confermati/esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
AZIONI E PROVVEDIMENTI	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referenti Bullismo e Cyberbullismo, Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata. Condivisione delle modalità di soluzione e analisi delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, ATS, servizi territoriali pertinenti...). Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.

	Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità. Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti. Invito ad azioni positive al bullo/cyberbullo. Per eventuali episodi ad alta intensità, avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: eventuale segnalazione Servizi Sociali del Comune da parte del DS.
PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referenti Bullismo e Cyberbullismo, Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima. .

PROTOCOLLO DI INTERVENTO DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI COINVOLTI PER UN PRIMO ESAME DEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
● accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; ● mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; ● far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; ● informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; ● concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); ● assicurare la riservatezza	● è importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; ● accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; ● iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; ● fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; ● mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; ● non entrare in discussioni; ● cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; ● ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; ● in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; ● una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, procede al colloquio di gruppo; ● assicurare la riservatezza.

	Colloquio di gruppo con i bulli
	● iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; ● l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.
Far incontrare prevaricatore e vittima – Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e si rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: ● ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i; ● ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale; ● condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe.	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possa rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non impedisca espressioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe; anche in questa circostanza si procederà sentito il parere del consiglio di classe. L'obiettivo principale è comunque quello di ricostruire un clima sereno e collaborativo nella classe.	

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

1. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

2. IL COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE :

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- Predisporre una omogeneità degli interventi educativi e nelle risposte al bullismo;
- Promuove uno spirito di solidarietà verso la vittima;
- Condanna atteggiamenti omertosi;
- Promuove una cultura dei valori della cittadinanza;
- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.